Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PARLAMENTO NAZIONALE

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, venerdì 11 maggio 1962, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Giuramento e Messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei Deputati
LEONE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 1696.

Istituzione del ruolo di assistenti nelle Accademie di belle arti, Licei artistici e del ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Considerato che esistono nell'Accademia di belle arti di Bologna n. 1 cattedra di ruolo di pittura, n. 1 cattedra di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica e n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale; nell'Accademia di belle arti di Carrara n. 1 cattedra di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica; nell'Accademia di belle arti di Firenze n. 4 cattedre di ruolo di pittura, n. 2 cattedre di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica, n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale; nella Accademia di belle arti di Milano n. 3 cattedre di ruolo di pittura, n. 3 cattedre di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n.1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n.1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica, n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale; nell'Accademia di belle arti di Napoli n. 1 cattedra di ruolo di pittura, n. 2 cattedre di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica; nell'Accademia di belle arti di Palermo n. 1 cattedra di ruolo di pittura, n. 1 cattedra di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica; nell'Accademia di belle arti di Roma n. 3 cattedre di ruolo di pittura, n. 3 cattedre di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 2 cattedre di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica, n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale; nell'Accademia di belle arti di Torino n. 2 cattedre di ruolo di pittura, n. 1 cattedra di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di scenografia, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica, n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale; nell'Accademia di belle arti di Venezia n. 2 cattedre di ruolo di pittura, n. 1 cattedra di ruolo di scultura, n. 1 cattedra di ruolo di decorazione, n. 1 cattedra di ruolo di storia dell'arte, n. 1 cattedra di

ruolo di tecniche dell'incisione, n. 1 cattedra di ruolo di anatomia artistica, n. 1 cattedra di ruolo di plastica ornamentale;

Considerato che esistono nel Liceo artistico di Bologna n. 3 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 3 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 3 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 2 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Carrara n. 1 cattedra di ruolo di figura disegnata, n. 1 cattedra di ruolo di ornato disegnato, n. 1 cattedra di ruolo di figura e ornato modellato, n. 1 cattedra di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Firenze n. 3 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 3 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 2 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 4 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura: nel Liceo artistico di Milano n. 4 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 4 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 3 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 3 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Napoli n. 4 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 3 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 4 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 3 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Palermo n. 2 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 2 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 3 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 1 cattedra di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Roma n. 9 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 8 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 6 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 4 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura: nel Liceo artistico di Torino n. 3 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 2 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 2 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 2 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura; nel Liceo artistico di Venezia n. 2 cattedre di ruolo di figura disegnata, n. 3 cattedre di ruolo di ornato disegnato, n. 3 cattedre di ruolo di figura e ornato modellato, n. 2 cattedre di ruolo di disegno geometrico, prospettiva e architettura;

Considerato che esistono nel Conservatorio di musica di Bologna n. 2 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Bolzano n. 1 cattedra di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Cagliari n. 2 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Firenze n. 2 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Milano n. 3 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Napoli n. 6 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Palermo n. 2 cattedre di ruolo di canto: nel Conservatorio di musica di Parma n. 2 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Pesaro n. 3 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Roma n. 5 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Torino n. 3 cattedre di ruolo di canto; nel Conservatorio di musica di Trieste n. 1 cattedra di ruolo di canto e nel Conservatorio di musica di Venezia n. 2 cattedre di ruolo di canto;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, ratificato con legge 4 gennaio 1951, n. 28;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Accademie di belle arti vengono istituiti a decorrere dal 1° luglio 1961, in corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di cui alle premesse, complessivamente settantanove posti di assistenti di ruolo distinti per sedi e per cattedre secondo l'allegata tabella *A* firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei Licei artistici vengono istituiti a decorrere dal 1° luglio 1961, in corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche di cui alle premesse, complessivamente centonove posti di assistenti di ruolo distinti per sede e per cattedre secondo l'allegata tabella *B* firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei Conservatori di musica vengono istituiti a decorrere dal 1° luglio 1961, in corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di canto complessivamente trentaquattro posti di ruolo di accompagnatori al pianoforte. (Tabella *C*).

Art. 4.

Nell'Accademia nazionale di danza vengono istituiti a decorrere dal 1° luglio 1961, in corrispondenza di ciascun anno del corso normale e di ciascun anno del corso di perfezionamento undici posti di ruolo di pianisti accompagnatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 65. — VILLA

TABELLA *A*

Posti di ruolo di assistenti delle Accademie di belle arti

SEDE	NUMERO DEI POSTI							
	Pittura	Scultura	Decorazione	Scenografia	Storia dell'arte	Tecniche dell'incisione	Anatomia artistica	Plastica ornamentale
Bologna	1	1	1	1	1	1	1	1
Carrara	—	1	—	—	1	—	1	—
Firenze	4	2	1	1	1	1	1	1
Milano	3	3	1	1	1	1	1	1
Napoli	1	2	1	1	1	1	1	—
Palermo	1	1	1	—	1	1	1	—
Roma	3	3	1	1	1	2	1	1
Torino	2	1	1	1	1	1	1	1
Venezia	2	1	1	—	1	1	1	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA *B*

Posti di ruolo di assistenti dei Licei artistici

SEDE	NUMERO DEI POSTI			
	Figura disegnata	Ornato disegnato	Figura e ornato modellato	Disegno geometrico prospettiva e architettura
Bologna	3	3	3	2
Carrara	1	1	1	1
Firenze	3	3	2	4
Milano	4	4	3	3
Napoli	4	3	4	3
Palermo	2	2	3	1
Roma	9	8	6	4
Torino	3	2	2	2
Venezia	2	3	3	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA *C*

Posti di ruolo di accompagnatore al pianoforte nei Conservatori di musica

SEDE	Numero dei posti
Bologna	2
Bolzano	1
Cagliari	2
Firenze	2
Milano	3
Napoli	6
Palermo	2
Parma	2
Pesaro	3
Roma	5
Torino	3
Trieste	1
Venezia	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1961, n. **1697.**

Erezione in ente morale dell'Istituto di educazione orfanotrofio maschile San Giuseppe, con sede nel comune di Seregno (Milano).

N. 1697. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto di educazione orfanotrofio maschile San Giuseppe, con sede nel comune di Seregno (Milano), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 1962, n. **201.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 81 e 82, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 81. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue, in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo. L'indirizzo applicativo potrà avere vari orientamenti secondo il piano degli studi che verrà stabilito dalla Facoltà di Scienze.

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso. Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori, per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazioni Fisica (biennale).

Gli insegnamenti di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, Geometria I e Meccanica razionale sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, tedesco.

Gli insegnamenti obbligatori del secondo biennio sono i seguenti:

A) Corsi comuni ai tre indirizzi:

1) Struttura della Materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della Fisica.

L'insegnamento di « Metodi matematici della Fisica » potrà essere sostituito, su deliberazione della Facoltà, con uno dei seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Matematica: Istituzioni di Analisi superiore, Istituzioni di Fisica matematica.

B) Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo generale i seguenti insegnamenti:

4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6) Laboratorio di Fisica I;
7) Laboratorio di Fisica II;
8) Un corso complementare a scelta fra gli insegnamenti ad indirizzo matematico;
9) Un corso complementare a scelta fra gli insegnamenti che non sono ad indirizzo matematico.

C) Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo didattico i seguenti insegnamenti:

4) Complementi di Fisica generale I;
5) Complementi di Fisica generale II;
6) Storia della Fisica;
7) Preparazione di Esperienze didattiche I;
8) Preparazione di Esperienze didattiche II;
9) Un corso complementare a scelta.

D) Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo applicativo i seguenti insegnamenti:

4) Laboratorio di Fisica I;
5) Laboratorio di Fisica II;

6), 7), 8), 9) Quattro corsi a scelta fra i curricula annualmente consigliati dalla Facoltà nel piano degli studi, a seconda dei vari orientamenti. Per la formazione dei vari curricula potranno essere scelti i corsi contemplati come fondamentali e complementari della Facoltà di scienze di Bari.

Curricula diversi da quelli consigliati potranno essere proposti per l'approvazione alla Facoltà dallo studente stesso.

Sono complementari per tutti gli indirizzi i seguenti insegnamenti:

1) Acustica;
2) Algebra superiore (*);
3) Analisi funzionale (*);
4) Analisi superiore (*);
5) Astrofisica;
6) Astronomia;
7) Calcolo delle probalità (*);
8) Chimica fisica;
9) Chimica teorica;
10) Cibernetica e Teoria dell'informazione;
11) Climatologia;
12) Conduzione elettrica nei gas;
13) Elettrodinamica;
14) Elettronica;
15) Elettronica applicata;
16) Elettrotecnica;
17) Epistemologia e Metodologia;
18) Fisica atomica;
19) Fisica dei fluidi;
20) Fisica dei neutroni;
21) Fisica dei plasmi;
22) Fisica dei reattori;
23) Fisica dell'atmosfera (Metereologia);
24) Fisica dell'idrosfera (Oceanografia);
25) Fisica delle particelle elementari;
26) Fisica dello spazio;
27) Fisica dello stato solido;
28) Fisica matematica (*);
29) Fisica molecolare;
30) Fisica nucleare;
31) Fisica relativistica;
32) Fisica superiore;
33) Fisica tecnica;
34) Fisica teorica;
35) Fisica terrestre (Geofisica);
36) Geodesia;
37) Geofisica applicata;
38) Geologia;
39) Geometria differenziale (*);
40) Macchine acceleratrici;
41) Magnetismo terrestre ed acronomia;
42) Matematiche superiori (*);
43) Meccanica analitica (*);
44) Meccanica statistica;
45) Mineralogia;
46) Onde elettromagnetiche;
47) Ottica;
48) Ottica elettronica;
49) Radioastronomia;
50) Radioattività;
51) Relatività (*);
52) Semiconduttori;
53) Sismologia;
54) Spettroscopia;
55) Storia della fisica;
56) Strutturistica;
57) Tecnica del vuoto;
58) Teoria delle funzioni (*);
59) Teoria delle reazioni nucleari;
60) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
61) Teorie quantistiche;
62) Termodinamica;
63) Topologia (*);

Norme comuni.

Art. 82. — Per ciascun insegnamento fondamentale o complementare vi è un esame finale.

Possono iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di: Fisica generale I e II e Analisi matematica I e II.

Per poter sostenere esami del secondo biennio è necessario aver superato la prova di conoscenza delle due lingue straniere.

Gli insegnamenti di:

Fisica generale I;
Fisica generale II;
Analisi matematica I;
Analisi matematica II;
Geometria I;
Meccanica razionale;
Struttura della materia;
Istituzioni di Fisica teorica;

(*) Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono ad indirizzo matematico.

(*) Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono ad indirizzo matematico.

Metodi matematici della fisica;
Fisica superiore;
Complementi di fisica generale I;
Complementi di fisica generale II;
Fisica teorica;
Fisica terrestre;
Geofisica applicata;
sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Il corso di Fisica generale I è propedeutico, per frequenza e per esame, al corso di Fisica generale II. Lo stesso dicasi a riguardo dei corsi di Analisi matematica I e II. Il corso di Analisi matematica II è propedeutico, per esame, al corso di Meccanica razionale.

Il corso di Istituzioni di Fisica teorica è propedeutico, per frequenza ed esame, al corso di Fisica teorica.

Il corso di Struttura della materia è propedeutico, per frequenza e per esame, al corso di Fisica superiore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti per i singoli indirizzi.

Deve inoltre aver compiuto un anno di internato presso l'istituto dove svolge la tesi di laurea. L'esame di laurea consiste delle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline fisiche del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta, riferentesi ad una disciplina ad indirizzo fisico del corso di laurea. Per detta tesi non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale.

La Commissione per la prova di cultura generale è proposta dal preside della Facoltà e nominata dal rettore.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 91. — Dal primo comma, relativo alle modalità di laurea della Facoltà di scienze, sono depennate le parole « in Scienze matematiche, in Fisica, in Matematica e fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 202.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 74 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 74. — La Facoltà conferisce le lauree in Chimica, in Fisica, in Matematica, in Scienze naturali, in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche.

Alla Facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi di Ingegneria.

Gli articoli 78 e 79, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 78. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati provenienti dagli Istituti tecnici industriali agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si svolge nei seguenti indirizzi: *a*) generale, *b*) applicativo.

Dell'indirizzo seguito verrà fatta menzione nella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio;
8) Esperimentazione fisica (biennale).

Per poter sostenere un qualsiasi esame del secondo biennio è necessario una prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica secondo criteri che verranno fissati dalla Facoltà.

Gli insegnamenti obbligatori per il *secondo biennio* sono i seguenti:

Corsi comuni ai vari indirizzi:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della Fisica.

Corsi per l'indirizzo generale:

4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6), 7) Laboratorio di fisica (biennale);
8) Un corso a scelta tra i seguenti corsi complementari:

Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Istituzioni di Analisi superiore;
Teoria delle funzioni;

9) Un corso a scelta tra i seguenti corsi complementari:

Astronomia;
Chimica fisica;
Chimica teorica;
Onde elettromagnetiche;
Fisica dei neutroni;
Fisica degli stati condensati;
Fisica del plasma;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare
Istituzioni di Fisica nucleare;
Magnetoidrodinamica
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica.

Corsi per l'indirizzo applicativo:

4), 5) Laboratorio di fisica (biennale);
6), 7), 8), 9) Quattro corsi scelti nel seguente elenco dei corsi complementari secondo quanto stabilito dal piano di studi della Facoltà all'inizio di ciascun anno e per ogni orientamento:

Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Onde elettromagnetiche;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Fisica dei neutroni;
Fisica dello spazio;
Fisica degli stati condensati;
Fisica del plasma;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Fisica terrestre (geofisica);
Istituzioni di Analisi superiore;
Istituzioni di Fisica nucleare;
Magnetoidrodinamica;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Ottica;
Ottica elettronica;
Radio astronomia;
Radiofisica;
Spettroscopia;
Teoria delle funzioni.

Ciascun insegnamento sopra elencato implica un unico esame.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami dei corsi relativi all'indirizzo da lui prescelto.

Art. 79. — Potranno iscriversi ai corsi comuni agli indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e Analisi matematica II.

Lo studente non potrà presentarsi a nessun esame del secondo biennio senza aver prima superato i seguenti esami del primo biennio: Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, Geometria I, Meccanica razionale.

L'esame di Fisica generale I e Analisi matematica I devono essere superati prima di quello di Fisica generale II; l'esame di Istituzioni di Fisica teorica deve precedere quello di Fisica teorica; l'esame di Esperimentazione fisica (biennale) deve precedere quello di Laboratorio di fisica (biennale).

L'esame di laurea consiste: *a*) nella discussione di una tesi scritta; *b*) in una prova (eventualmente scritta) di cultura generale in Fisica; quest'ultima precederà la discussione della tesi di laurea e, naturalmente, l'esito dell'esame di laurea dipenderà in maniera essenziale dai risultati delle prove di cui ai punti *a*) e *b*).

Gli articoli 80 e 81, relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 80. — La durata del corso per la laurea in Matematica è di quattro anni. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Possono, inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

All'atto della iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovrà dichiarare quale indirizzo intende seguire.

Dell'indirizzo seguito verrà fatta menzione nella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

I anno:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I.

II anno:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

III anno:

1) Istituzioni di Analisi superiore;
2) Istituzioni di Geometria superiore;
3) Istituzione di Fisica matematica.

Sono inoltre *insegnamenti fondamentali*:

a) per l'*indirizzo generale*:

4) Matematiche superiori;
5) Topologia;

b) per l'*indirizzo didattico*:

4) Matematiche complementari;
5) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;

c) per l'*indirizzo applicativo*:

4) Calcolo delle probabilità;
5) Calcoli numerici e grafici.

L'insegnamento di Istituzioni di Fisica matematica potrà essere sostituito, su deliberazione della Facoltà, dall'insegnamento di Metodi matematici della fisica, fondamentale per il corso di laurea in Fisica.

Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi del biennio propedeutico agli studi in ingegneria e comune con quello degli allievi fisici.

Per ciascuno degli insegnamenti indicati vi è un esame finale. I corsi di Analisi matematica I e II, Geometria I e II, Fisica generale I e II, non costituiscono corsi biennali: essi constano di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Tutti gli insegnamenti del primo biennio sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante, nello svolgimento delle quali, qualora gli insegnamenti siano comuni con altri corsi di laurea, dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti.

Gli insegnamenti di Matematiche complementari e di Calcoli numerici e grafici sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante. Anche altri insegnamenti, su deliberazione della Facoltà, potranno essere integrati da un corso di esercitazioni.

Sono *insegnamenti complementari*:

a) per l'*indirizzo generale*:

Gruppo A:

1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Analisi superiore;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Geometria superiore.
8) Matematiche complementari;
9) Teoria dei numeri;
10) Teoria delle funzioni;

Gruppo B:

1) Astronomia;
2) Fisica matematica;
3) Istituzioni di fisica teorica;
4) Meccanica superiore;
5) Struttura delle materie;

b) per l'*indirizzo didattico*:

Gruppo A:

1) Algebra superiore;
2) Logica matematica;
3) Matematica finanziaria e attuariale;
4) Matematiche superiori;
5) Storia delle matematiche;
6) Teoria dei numeri;
7) Teoria delle funzioni;
8) Topologia;

Gruppo B:

1) Astronomia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Preparazioni di esperienze didattiche;
4) Struttura della materia;

c) per l'*indirizzo applicativo*:

Gruppo A:

1) Cibernetica e teoria delle informazioni;
2) Economia matematica;
3) Logica matematica;
4) Matematica finanziaria e attuariale;
5) Ricerca operativa;
6) Statistica matematica;
7) Teoria e applicazione delle macchine;

Gruppo B:

1) Astronomia;
2) Elettronica;
3) Fisica matematica;
4) Istituzioni di Fisica teorica;
5) Meccanica statistica;
6) Meccanica superiore;
7) Onde elettromagnetiche;
8) Struttura della materia.

Qualora qualche insegnamento abbia durata biennale comporterà due esami distinti da computarsi entrambi nel numero complessivo degli esami richiesti di cui ad un successivo comma. Anche gli insegnamenti complementari potranno, su deliberazione della Facoltà, essere integrati da esercitazioni.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quelli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in due complementari, uno del gruppo *A* ed uno del gruppo *B*, relativi all'indirizzo seguito.

I due insegnamenti complementari sono a scelta dello studente fra quelli che, anno per anno, la Facoltà delibererà di impartire, in numero complessivo non inferiore a quattro, due per gruppo, per ogni indirizzo.

Nel terzo anno lo studente deve seguire almeno quattro corsi.

L'esame di laurea consta:

a) di un esame, scritto ed orale, di cultura matematica;

b) della discussione di un lavoro scritto che, per l'indirizzo generale, deve presentare i caratteri di ricerca originale;

c) della discussione di una tesina scelta dalla Commissione fra due preparate dallo studente su argomenti attinenti a discipline diverse tra loro e da quello cui si riferisce il lavoro scritto.

La parte *a*) deve precedere le parti *b*) e *c*) ed il suo esito sarà comunicato ai candidati prima dello svolgimento delle altre due parti dell'esame di laurea.

Art. 81. — Per essere ammesso:

all'esame di Meccanica razionale lo studente deve aver superato quelli di Analisi matematica I e Geometria I;

all'esame di qualsiasi insegnamento matematico del secondo biennio di qualsiasi indirizzo lo studente deve aver superato gli esami di Analisi matematica I e II, Geometria I e II, Algebra;

all'esame di Istituzioni di Fisica matematica lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo biennio;

all'esame di qualsiasi insegnamento fisico del secondo biennio di qualsiasi indirizzo lo studente deve aver superato gli esami di Analisi I e II, Geometria I e II, Fisica generale I e II, Meccanica razionale.

Agli esami di Analisi superiore, Geometria superiore, Fisica matematica, lo studente deve aver superato lo esame delle rispettive Istituzioni.

Gli articoli 82 e 83 relativi al corso di laurea in Matematica e Fisica sono abrogati con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 96. — I commi 6), 7), 8), 9), 10) e 11), relativi agli esami di laurea per gli studenti in Scienze matematiche, in Fisica ed in Matematica e fisica sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:

« Per gli studenti iscritti ai corsi per la laurea in Fisica o in Matematica si applicano le norme stabilite agli articoli 79 e 80 ».

Art. 99. — Il primo comma relativo agli Istituti di matematica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per ciascuna cattedra di ruolo relativa ad un insegnamento matematico viene costituito un Istituto diretto dal titolare della Cattedra ».

Art. 100, relativo al Seminario matematico-fisico-astrofisico, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e naturali è annesso un Seminario matematico-fisico-astrofisico ».

Art. 102, relativo all'attività che svolge il suddetto Seminario è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Seminario svolge la sua attività come appresso:

a) con conferenze tenute da docenti universitari o da cultori italiani o stranieri di discipline fisico-matematiche, su questioni di attualità riguardanti le scienze sopradette o scienze affini;

b) con discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o parziali di moderne ricerche ».

Art. 106, relativo al suddetto Seminario è abrogato e sostituito dal seguente:

« La dotazione, gli eventuali contributi straordinari e le somme a qualsiasi titolo assegnato al Seminario, saranno impiegate per le spese di amministrazione, di rappresentanza e per compensi ai conferenzieri ».

Art. 107, sempre relativo al suddetto Seminario, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 203.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore nel comune di Cinisello Balsamo (Milano).

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 ottobre 1958, integrato con altro decreto del 5 maggio 1961 e con dichiarazione del 10 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore nel comune di Cinisello Balsamo (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa, nonchè l'ente chiesa stesso viene autorizzato ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 204.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Matteazzi Orazio, papà e mamma », con sede nel comune di Grumulo delle Abbadesse (Vicenza).

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Matteazzi Orazio, papà e mamma », con sede nel comune di Grumulo delle Abbadesse (Vicenza), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Sostituzione di membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera;

Viste le note:

n. 4773 del 25 agosto 1961, con la quale l'Ispettorato del lavoro propone che il dott. Mario Loffredo venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Vito Mariani;

n. 4884 del 1° dicembre 1961, con la quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia propone che il dott. Mauro Padula venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Michele Mutidieri;

n. 2326 del 6 settembre 1961, con la quale l'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli propone che il sig. Mario Cocozza venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dottor Antonio Maida;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera, i signori:

Mario Loffredo, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, in sostituzione del dott. Vito Mariani;

Mauro Padula, quale rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in sostituzione del dott. Michele Mutidieri;

Mario Cocozza, quale rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli, in sostituzione del dott. Antonio Maida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1962.

Primo provvedimento di variazione agli stati di previsione del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale apprendisti » per l'esercizio 1961-62.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1962, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » dell'esercizio 1960-61;

Visto il decreto interministeriale del 27 aprile 1962, con il quale è stata assegnata, a favore della Gestione speciale per la formazione degli apprendisti, una ulteriore quota di lire trecentocinquantamilioni da prelevare dal contributo straordinario della Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione concesso con decreto interministeriale 6 marzo 1961;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo » e della « Gestione speciale », per l'esercizio 1961-62, per adeguare gli avanzi di gestione previsti a quelli accertati col rendiconto generale 1960-61 e per l'aggiornamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa:

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio 1961-62, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	+ L.	1.808.000.000
Cap. 8. — Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	+ »	500.000.000
Totali aumenti entrate	+ L.	2.308.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+ L.	1.958.000.000
Cap. 7. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	+ »	350.000.000
Totale aumento spese	+ L.	2.308.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1961-62, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	+ L.	200.000.000
Cap. 2. — Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	+ »	350.000.000
Cap. 7. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti	+ »	300.000.000
Totale aumento entrate	+ L.	850.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 1. — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	+ L.	850.000.000

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Santagata »

Con decreto n. 773 del 2 aprile 1962, la Società a r. l. Sorgente Santagata è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua minerale naturale bicorbonato-alcalino-terrosa denominata Santagata che sgorga dalla sorgente omonima in località Assano nel comune di Rocchetta e Croce.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di due litri, di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 23×12 per i recipienti da due litri e da un litro, di cm. 14×7 per i recipienti da mezzo litro e di un quarto di litro, stampate su fondo bianco con la parte centrale ed i bordi di color verde chiaro. Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso: « Acqua minerale effervescente naturale - bicarbonato alcalino acidulo terrosa - Diuretica anticatarrale colagoga anticalcolosica digestiva - Ottima da tavola - E imbottigliata some sgorga dalla sorgente - Acqua Santagata (in caratteri rossi) - Soc. Sorgente Santagata a r. l. - Amministrazione: Riardo (C E) - Stabilimento: Rocchetta e Croce (C E) - Val D'Assano ».

In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Nel riquadro laterale di sinistra in alto sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo la analisi eseguita in data 14 giugno 1958 dal prof. Mario Cavello, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli ed inferiormente è riportato il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato in data 21 giugno dal prof. Mario Mazzeo, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Napoli.

Nel riquadro di destra sono trascritte le caratteristiche farmacologiche e cliniche studiate rispettivamente dal professor Vittorio Susanna dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Napoli e dal prof. Ludovico Pontoni, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Napoli.

In fondo sono riportati alcuni cenni storici e geografici della sorgente; il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita conduttura in vetro dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento appositamente costruito e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La zona di protezione è costituita da una superficie delimitata dal rio d'Assano, dalla stradetta comunale del mulino e dal rio del Maltempo, e sarà recinta con apposito reticolato.

(2584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 7 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,45	574,60	574 —	574,50	573 —	575,52	574,25	575,40	575 —	575,25
Fr. Sv.	143,12	143,24	143,245	143,235	143,27	143,26	143,21	143,15	143,28	143,25
Kr. D	89,95	89,95	89,93	89,985	90 —	89,94	89,97	89,95	89,95	89,95
Kr. N.	87,04	87,06	87,05	87,065	87 —	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05
Kr. Sv.	120,62	120,61	120,57	120,60	120,50	120,62	120,565	120,60	120,63	120,60
Fol.	172,54	172,70	172,64	172,6625	172,65	172,59	172,65	172,50	172,60	172,60
Fr. B.	12,47	12,475	12,4750	12,47875	12,47	12,47	12,4725	12,45	12,48	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,65	126,665	126,67	126,66	126,655	126,35	126,66	126,66
Lst.	1745,32	1745,60	1745,60	1745,75	1745,50	1745,32	1745,75	1745,30	1745,25	1745,75
Dm. occ.	155,20	155,21	155,22	155,2075	155,22	155,24	155,20	155,20	155,25	155,23
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,04625	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,75	21,80	21,78	21,80	21,76	21,75	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 7 maggio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	574,375
1 Franco svizzero	143,222
1 Corona danese	89,977
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,582
1 Fiorino olandese	172,656
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1745,75
1 Marco germanico	155,204
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a diciassette posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno conferire nella qualifica di dattilografo aggiunto i diciassette posti disponibili per pubblico concorso nella carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentadue anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, per gli operai di ruolo dello Stato, e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Il limite massimo di età è elevato:

a) a trentasette anni:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti;

3) per i cittadini deportati ed internati dal nemico;

4) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

5) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

8) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

b) a trentanove anni:

1) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

c) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

d) a quarantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1936 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati ed invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo, poltico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per gli alto-atesini e persone residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467), purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o nelle voci da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4) a 10) della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i quaranta anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i quarantacinque anni di età.

D) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Dire-

zione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 32° anno di età debbono dichiarare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbiano riportato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se, fra le prove obbligatorie di cui al successivo art. 4, lettera *A*), n. 4, intendono sostenere la prova pratica di stenografia o la prova pratica di telescrivente;

9) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *B*);

10) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

11) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) una prova orale;

3) una prova pratica di dattilografia;

4) una prova pratica di stenografia o di telescrivente, a scelta del candidato.

B) Prove facoltative:

1) prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di stenografia.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova facoltativa di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia, la prova pratica di telescrivente e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia e nella prova pratica di telescrivente otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di 200 battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al cinque per cento delle battute lorde complessive.

Nella prova pratica di stenografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di ottanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova pratica di dattilografia e il voto riportato nella prova pratica di stenografia o di telescrivente.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative di lingue estere saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) gli ex combattenti militari, militarizzati e categorie assimilate dovranno comprovare la loro qualità mediante le certificazioni in bollo rilasciate dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di

guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti in guerra ed equiparati, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, oppure l'attestazione precedentemente rilasciata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

r) i candidati che abbiano prestato servizio in altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, e gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 157), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1962
Registro n. 8 *Marina mercantile, foglio n.* 220. — ANSALONE

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.
Durata della prova: cinque ore.

2. Problema di aritmetica, di facile soluzione, in base ai programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.
Durata della prova: tre ore.

3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.
Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1. Prova di dattilografia. Copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione esaminatrice.
Durata della prova: 10 minuti.

2. Prova di stenografia. Dettatura di un testo, scelto dalla Commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti, e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi sessanta minuti.

3. Prova di telescrivente. Copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione esaminatrice.
Durata della prova: dieci minuti.

Prova orale:

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera.
Durata massima della prova: quindici minuti.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: MACRELLI

(2477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte di esame a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9238, registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1961, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 279, col quale è stato indetto un concorso per esame a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9238, avranno luogo in Roma, nei giorni 2, 3 e 4 luglio 1962 alle ore 8, entro il recinto della Fiera di Roma, sito in Roma, via Cristoforo Colombo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(2661)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte dei concorsi indetti con decreti ministeriali 12 agosto 1961 e riservati alle categorie di personale previste dall'art. 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

I diari delle prove scritte dei seguenti concorsi sono fissati alle date a fianco di ciascuno indicate:

concorso per esami a quattro posti di vice ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, nei giorni 28 e 29 maggio 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sito in via Flavia n. 6;

concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, nei giorni 13 e 14 giugno 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sito in via Flavia n. 6;

concorso per esami a centotrentotto posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dello Ispettorato del lavoro, nei giorni 4 e 5 giugno 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali dell'Ispettorato regionale del lavoro sito in via Cesare De Lollis n. 6;

concorso per esami a centoquindici posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, nei giorni 8 e 9 giugno 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali dell'Ispettorato regionale del lavoro sito in via Cesare De Lollis n. 6;

concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nei giorni 6 e 7 giugno 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali dell'Ispettorato regionale del lavoro sito in via Cesare De Lollis n. 6;

concorso per esami a centotrentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nei giorni 11 e 12 giugno 1962, alle ore 8,30, in Roma, nei locali dell'Ispettorato regionale del lavoro sito in via Cesare De Lollis n. 6.

(2672)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Differimento della data di effettuazione delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di vice segretario di ragioneria indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'effettuazione delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice segretario di ragioneria il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1962, è stata differita dai giorni 11 e 12 maggio 1962 (vedi avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1962) ai giorni 24 e 25 maggio 1962, sempre con inizio alle ore 8.

Per l'espletamento delle suddette prove i candidati dovranno presentarsi, muniti dei prescritti documenti di identificazione, presso la nuova sede dell'Archivio centrale dello Stato - Piazzale degli archivi - E.U.R., anzichè al Palazzo degli esami, come in precedenza comunicato.

(2687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di vice ragioniere nel ruolo della carriera speciale di ragioneria delle Segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso a nove posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria delle Segreterie universitarie, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1961, registro n. 61, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 ottobre 1961, avranno luogo nell'aula I della Facoltà di lettere dell'Università di Roma, piazzale delle Scienze, nei giorni 24, 25 e 26 maggio 1962 alle ore 9.

(2678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Voghera

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Voghera;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Voghera, nell'ordine appresso indicato:

1.	Succi Cimentini dott. Flobert	punti	91,08	su 132
2.	Pianigiani dott. Quintilio	»	86,76	»
3.	Montanaro dott. Pierino	»	85,14	»
4.	Pasqualis dott. Marcello	»	84,42	»
5.	Soardi dott. Mario	»	82,02	»
6.	Di Santo dott. Angelo	»	82 —	»
7.	Zaffarano dott. Michele	»	81.32	»
8.	Di Simine dott. Eugenio	»	80,73	»
9.	Conte dott. Egidio	»	80,52	»
10.	Damiani Rocco	»	80,50	»
11.	Caporusso dott. Domenico	»	79,21	»
12.	Sardella dott. Pasquale	»	78,73	»
13.	Milella dott. Michele	»	78,22	»
14.	Schinco dott. Emilio	»	78,14	»
15.	Pelosi dott. Luigi	»	76,68	»
16.	Castiglioni Michele	»	76,18	»
17.	Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
18.	Cardinali dott. Vincenzo	»	75,27	»
19.	Tarabini dott. Ludovico	»	74,45	»
20.	Di Pietro dott. Alfio	»	74,27	»
21.	Carlevaro dott. Oscar	»	74,23	»
22.	Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
23.	Polledri dott. Angelo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,03	»
24.	Di Filippo dott. Costanzo	»	74,03	»
25.	Costanzo dott. Giuseppe	»	73,45	»
26.	Rondinini dott. Aleardo	»	73,13	»
27.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	73,11	»
28.	Monaco dott. Settimio	»	72,96	»
29.	Castellaneta dott. Francesco	»	72,72	»
30.	Baventore dott. Francesco	»	72,55	»
31.	Colonna Giovanni	»	72.50	»
32.	Guerrieri dott. Domenico	»	71,87	»
33.	Lauro dott. Ettore	»	71,70	»
34.	Cerruti dott. Carlo	»	71,46	»
35.	Bellizzi dott. Francesco	»	71,18	»
36.	Bartholini Emanuele	»	71 —	»
37.	Lombardi dott. Antonio	»	70,81	»
38.	Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
39.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	70,65	»
40.	Laudante dott. Carmine	»	69,28	»
41.	Ferrigni dott. Giovanni	»	67,50	»
42.	Di Pietrantonio Saverio	»	62,18	»
43.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	62,08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2585)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.